



COMUNE DI BARANZATE

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Articolo 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti” (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti non pericolosi.
4. Il Comune può prevedere e disciplinare il conferimento al pubblico servizio di determinate categorie di rifiuti speciali, in base a specifiche convenzioni a corrispettivo.

Articolo 4

RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 5;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

Articolo 5

NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella:

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Articolo 6

SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) locali: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) aree scoperte: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e) utenze domestiche: tutti i locali e le superfici adibite a civile abitazione e/o comprese le loro pertinenze;
 - f) utenze non domestiche: le restanti utenze, tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
 - g) utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

Articolo 8

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, anche di fatto, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

rifiuti, salvo non si tratti di utenze necessarie a salvaguardare la sicurezza di cose e/o persone. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. I soggetti tenuti al pagamento del Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019 sono escluse dal pagamento della TARI.
5. I soggetti beneficiari del patrocinio concesso dal Comune per la realizzazione di un evento sono esclusi dal pagamento della TARI.
6. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta, in presenza del presupposto impositivo, non può comportare alcun esonero o riduzione dell'imposta, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi.

Articolo 9

SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori delle medesime.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c. i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune purché di fatto non utilizzati;
 - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e. gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - f. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g. i solai e i sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - h. le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - i. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - j. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - k. le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime e di merci ovvero, esclusivamente la parte di superficie degli stessi, che presentino i seguenti requisiti:
 - siano funzionalmente collegati e connessi all'esercizio del ciclo produttivo;
 - siano destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive ovvero sul territorio comunale;
 - siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva;
 - siano rispettati, anche per i locali magazzino, i presupposti dichiarativi e dimostrativi dell'esenzione (indicazione del locale e dimostrazione del corretto smaltimento del rifiuto prodotto).
 - d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili.
3. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, viene applicata una percentuale di abbattimento delle superfici così come di seguito indicato:

Attività	Riduzione superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni auto, gommisti, elettrauto, carrozzerie	35%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	30%
Strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private	30%
Falegnamerie, fabbri, verniciatori, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie, carpenteria metallica	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, laboratori fotografici, eliografie con stampa	25%
Altre attività non incluse nelle precedenti né includibili per analogia	25%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 12

SUPERFICE IMPONIBILE

- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
- Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal

corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., ..., purché di altezza superiore a ml 1,5);

- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa, i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Articolo 14

PIANO FINANZIARIO

- 1 La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- 2 Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
- 4 Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
- 5 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. I piani finanziari e le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (DL 228/2021 convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15) o, comunque, entro i termini stabiliti dalla normativa di merito. Le tariffe, approvate entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata deliberazione nel termine stabilito, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 16

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. In attuazione del principio "chi inquina paga", il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce maggiormente alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a partecipare in misura più significativa, in termini economici, al costo del loro smaltimento.
2. La tariffa è articolata per utenze domestiche e non domestiche. In base al DPR n. 158/1999 le utenze domestiche sono suddivise a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e quelle non domestiche in base alle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti.
3. La tariffa è composta:
 - a) da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una *quota variabile*, ragguagliata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

Alla quota variabile è aggiunta una *quota a misura*, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito da ciascuna utenza oltre il livello minimo di conferimento di cui all'articolo 17, considerato che il Comune, nel rispetto del principio 'chi inquina paga', può commisurare le tariffe alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al DPR n. 158/1999.

La stessa potrà anche essere integrata da eventuali altri servizi a richiesta di raccolta o smaltimento relativi a particolari tipologie di rifiuto.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, in mancanza di idonee misurazioni, i rifiuti

riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 17

LIVELLO MINIMO DI CONFERIMENTO

1. La quota a misura viene calcolata determinando un costo unitario di gestione per peso e un coefficiente di compattazione stimato sulla base di campionamenti e di pregressi conferimenti rilevati dal soggetto gestore del servizio rifiuti.
2. La quantità di rifiuto viene misurata 'a conferimento' tramite apposito contenitore dotato di strumento identificativo collegato all'utenza e all'immobile.
3. Le delibere tariffarie individuano per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica il numero minimo di conferimenti compresi nella quota variabile. Il livello minimo di conferimenti viene applicato anche nel caso in cui non sia stata ritirata la dotazione.
4. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti, la quota a misura è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.
5. Il Comune può attivare servizi di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti il cui costo verrà ripartito, in tutto o in parte, sugli utenti che effettivamente ne fruiscono e in proporzione al quantitativo di rifiuti conferiti. Il relativo costo per gli utenti dovrà essere previsto nell'apposita delibera di determinazione delle tariffe annue.

Articolo 18

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati con la delibera di approvazione delle tariffe.
4. In caso di applicazione dell'art. 16 comma 3 la quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
5. La quota variabile della tariffa (TV) è determinata, per ogni utenza, in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, D.P.R. n. 158/1999 e, per una parte aggiuntiva (TVagg) costituita dalla quantità (litri) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, oltre il numero di conferimenti medi consentiti.
6. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa (TV) è definito un numero minimo annuale di conferimenti che ogni utenza può corrispondere sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato. Il numero dei conferimenti minimi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente.
7. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall'utente, eccedenti tale numero minimo, è applicata la parte aggiuntiva (TVagg).
8. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa (TV) nel caso in cui il numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile della tariffa (TV) è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
9. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
10. L'importo della quota variabile della tariffa (TV) è addebitato nell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'importo della parte aggiuntiva (TVagg) è inserito nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello del conferimento eccedente.

Articolo 20

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. A tal fine, l'obbligo di comunicazione degli occupanti è pertanto assolto con l'iscrizione della variazione presso il

registro della popolazione residente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso invece di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, da almeno un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e la variazione decorre dalla data della richiesta. Se i soggetti di cui sopra risultano gli unici occupanti dell'unità immobiliare, avranno diritto alla riduzione per uso stagionale, lo stesso trattamento vale anche per le pertinenze dell'abitazione. Non sono altresì computati tra il numero degli occupanti gli studenti che, pur mantenendo la residenza presso le utenze soggette a tariffa, risultano domiciliati fuori regione da almeno un anno purché iscritti in atenei, a condizione che tale circostanza sia comunicata con apposita denuncia di variazione, da confermare di anno in anno, corredata dal contratto di affitto o strumento equipollente, nonché dall'iscrizione e frequenza presso l'università scelta. Nel caso di presentazione all'anagrafe di richiesta di "*cancellazione per irreperibilità accertata*" di un componente del nucleo residente nella unità abitativa assoggettata a Tari (*ad esempio in seguito alla separazione legale*), la persona irreperibile non verrà conteggiata nel calcolo della tariffa a partire dalla data di conclusione della durata degli accertamenti anagrafici calcolati in circa dodici mesi.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Inoltre per tali utenze è dovuta solo la parte fissa della tariffa. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, da soggetti residenti che trasferiscono la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'un'unità.

Articolo 21

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La *quota fissa* addebitata alle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La *quota variabile* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e per una parte aggiuntiva (TVagg.) qualora vengano superati i conferimenti medi annui stabiliti del rifiuto secco indifferenziato.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 22

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni unità è di regola unica per tutte le superfici facenti parti del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 23

SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applica l'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 24

TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 28 (altre riduzioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Articolo 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, con proprio codice tributo (TEFA) riscosso direttamente dalla Città Metropolitana.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato anziché al servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza dall'anno successivo.
3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, presentando istanza entro il 30/9 dell'anno precedente a quello di rientro. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti comunicandolo preventivamente al Comune e al gestore del servizio.

Articolo 27

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per 'riciclaggio' si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione fruibile non può essere superiore alla quota variabile della tariffa. Tenuto conto che le utenze non domestiche si avvalgono comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30%. In caso di utenze industriali, la riduzione viene applicata sulla parte variabile delle superfici tassate. A tal fine è necessario indicare in quali superfici sono stati prodotti i rifiuti avviati al riciclo.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta annualmente entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);

- copia MUD.

Il Comune, ai fini dell'istruttoria delle verifiche di cui sopra, può richiedere documentazione aggiuntiva qualora lo ritenesse utile o necessario.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà rimborsata oppure compensata con la tassa dell'anno in corso.

Articolo 28

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dall'art. 1 comma 659 legge 147/2013 il Comune può, previa adozione di delibera di Consiglio Comunale, prevedere di applicare alle utenze domestiche la tariffa in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

2. Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel caso in cui hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

3. Le riduzioni eventualmente concesse in applicazione del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in applicazione dell'art. 9 bis del D.L. 17/2014, la tassa è ridotta in misura di due terzi per l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10% della quota variabile della tariffa del tributo applicato alle singole utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adibita a orto o giardino privato. Non

è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, garage o posti auto, nel cortile condominiale. La riduzione per compostaggi compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente e ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

Articolo 29

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
2. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 30

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 31

AGEVOLAZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 660 art. 1 legge 147/2013.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

Articolo 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE

Articolo 33

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza. La data di inizio di occupazione non può in ogni caso essere successiva alla data di richiesta della residenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da un componente maggiorenne del nucleo familiare ivi residente o occupante a qualsiasi titolo ovvero da persona delegata;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero da persona delegata;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione di inizio occupazione assume valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif. Nessuna dotazione potrà essere distribuita in assenza di dichiarazione.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro i termini previsti dalla normativa dalla data in cui si è verificato la circostanza che ne determina l'obbligo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *posta elettronica* o *PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune., nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento della *PEC*.
5. Il modello di dichiarazione di inizio occupazione, predisposto dal Comune, riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
6. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza

fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco). L'avviso di pagamento, previa richiesta esplicita del contribuente indicata nella dichiarazione, potrà essere inviato direttamente tramite indirizzo e-mail indicato dal contribuente stesso.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro i termini previsti dalla normativa da quando si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
11. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e deve essere presentata entro 90gg. solari dalla data in cui è intervenuta la variazione. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini stabiliti dalla normativa e dal presente regolamento, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
12. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono i locali già assoggettati alla tassa ovvero gli eredi hanno l'obbligo di provvedere alla presentazione di opportuna dichiarazione.

Articolo 34

OBBLIGHI AGGIUNTIVI IN FASE DI CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione, l'intestatario dell'utenza ha l'obbligo in alternativa di: restituire al Comune il contenitore o, previo accordo tra parte cessante e parte subentrante, lasciarlo presso l'immobile, con obbligo della nuova parte occupante e/o acquirente di provvedere alla voltura del medesimo contenitore all'atto dell'apertura dell'utenza rifiuti.
2. La riconsegna dei contenitori può essere effettuata, anche tramite persona di fiducia delegata, negli orari di apertura dello Sportello ovvero prendendo accordi specifici con l'ufficio ecologia del Comune.

3. In caso di decesso dell'intestatario, è possibile effettuare la voltura dei contenitori a un altro soggetto maggiorenne residente o dimorante stabilmente nell'immobile, previa presentazione di apposita dichiarazione di subentro. Qualora l'immobile non sia stabilmente occupato, la voltura può essere effettuata a favore di uno degli eredi.
4. In caso di vendita dell'immobile, e previo accordo tra venditore e acquirente, è possibile effettuare la voltura dei contenitori presentando simultaneamente la dichiarazione di cessazione e la dichiarazione di iscrizione.

Articolo 35

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il domicilio se diverso dalla residenza, l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC ove esistente;
 - b) il numero degli occupanti e i dati identificativi degli stessi inclusi eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe;
 - c) i dati identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione se diverso dal soggetto del punto a);
 - d) i dati identificativi degli immobili oggetto della denuncia: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e) la data di inizio del possesso/detenzione dei locali o di intervenuta variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - f) la sussistenza o il venir meno delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) le generalità del soggetto del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto della società;
 - c) i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - e) la data di inizio del possesso/detenzione dei locali o di intervenuta variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 36

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune una richiesta di informazione, un reclamo scritto, una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario in caso di incongruenze riscontrate, che andranno accertate da parte dell'ufficio con relativa istruttoria.
2. Il termine di risposta motivata alle istanze scritte è 30 giorni lavorativi.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO

Articolo 37

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 38

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, e con annessi i modelli di pagamento precompilati. Il dettaglio riguardante l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale (TEFA) è determinato sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. È previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utenza garantisce agli utenti almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, ad es. mediante modello F24.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate la cui scadenza è stabilita dalla deliberazione di approvazione delle tariffe annuali o con altro provvedimento di diversa natura (determinazione del funzionario responsabile del tributo). Eventuali conguagli di anni precedenti vengono riscossi in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti dell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 3 settimane antecedenti la scadenza di pagamento. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

5. Fino all'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento è facoltà del Comune provvedere alla liquidazione e alla riscossione di acconti sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio su quanto già versato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, da corrispondere con le rate scadenti successivamente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.
6. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo indicato nel documento di riscossione il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione con l'avvertenza che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento, si procederà all'adozione degli atti consequenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli eventuali oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive, nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dal comma 803, e dal comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione per omesso versamento, oltre agli interessi; a tal fine al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
7. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 39

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di presentati 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero tramite PagoPA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 40

MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 38 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
 - d) la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento;
 - e) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati solo gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune, si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, Legge n. 212 del 27.7.2000.

Articolo 41

MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA E RIMBORSO DEGLI IMPORTI EVENTUALMENTE NON DOVUTI

A) Rimborso per cessazione dell'utenza:

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per periodi precedenti.
2. Il rimborso deve essere evaso dall'ufficio TARI entro 120 gg. lavorativi dalla richiesta presentata.

B) Rimborsi per altre casistiche:

1. Qualora dalle verifiche eseguite, a seguito di istanza di rimborso per versamenti non dovuti, l'ufficio riscontri un effettivo credito per il contribuente, il Comune procede ad accreditare l'importo addebitato attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo avviso di pagamento utile;
 - b) rimborso, nel caso in cui l'importo da rimborsare sia superiore a quanto addebitato nell'avviso di pagamento o la data di emissione del primo avviso utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 TQRIF (Deliberazione ARERA n. 15/2022) associato all'indicatore riportato al successivo comma 3.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo avviso di pagamento utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un avviso di pagamento già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'art. 23-bis e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Articolo 42

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo web www.comune.baranzate.mi.it o presso gli uffici comunali su richiesta.

Articolo 43

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Comune ha attuato gli adempimenti previsti dalla deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e relativo allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le prestazioni legate all’iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;
 - b) le procedure riguardanti i reclami (riferite all’entrata);
 - c) le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;
 - d) la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l’utente);
 - e) le modalità e la periodicità dei pagamenti;
 - f) le modalità di rateizzazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano nei confronti degli utenti i contenuti specifici previsti dalla Carta di Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata dall’affidatario del servizio, individuato dal Comune, ai sensi della Delibera ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020, modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2021 e n. 18 del 20/06/2023, e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A - Categorie Utenze Non Domestiche

Attività per Comuni > 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club